

# Professionista Reale

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

### AMMINISTRATORI DI IMMOBILI CONDOMINIALI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

REALE MUTUA

# PROFESSIONISTA REALE

Difende il valore della tua attività

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## AMMINISTRATORI DI IMMOBILI CONDOMINIALI

DEFINIZIONI Pag. 4
CONDIZIONI GENERALI Pag. 7
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Pag. 9
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE Pag. 18
SEZIONE TUTELA LEGALE Pag. 19
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI DI TUTELA LEGALE Pag. 29

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

# DEFINIZIONI

**Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.**

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

### ADDETTI
Il titolare dello *studio*, i suoi familiari e i *prestatori di lavoro* (come definiti di seguito). **Non sono considerati addetti gli appaltatori e i loro dipendenti.**

### ANNO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.
Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

### ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.
Resta inteso che:
- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle Sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### ASSICURAZIONE
Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

### COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

### CONTRAENTE
La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### EUROPA
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, e Svizzera.

### INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

### LIMITE DI INDENNIZZO
Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*.

### MASSIMALE
Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

### MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il massimale, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5224 RCG).

### PARTI
Il *Contraente* e Reale Mutua.

### POLIZZA
L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

**PREMIO**
La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

**PRESTATORI DI LAVORO**
I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del professionista *Assicurato*. **Non rientrano nella presente definizione gli appaltatori e i loro dipendenti.**

**SPESE DI GIUSTIZIA**
Spese del processo o processuali che:
- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

**STUDIO**
L'insieme dei locali (comprese eventuali dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato nel *modulo di polizza*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività assicurata.

**TRANSAZIONE**
Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

**VOLUME D'AFFARI**
Importo complessivo degli affari, inerente l'attività assicurata, realizzato in un esercizio e indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).

## DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

**COSE**
Gli oggetti materiali e gli animali.

**DANNI**
La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.

**FRANCHIGIA**
Parte del *danno* o della *perdita pecuniaria* stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**PERDITE PECUNIARIE**
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a *cose*.

**PREZIOSI**
Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

**SCOPERTO**
La parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**SINISTRO**
La richiesta scritta di risarcimento di *danni* o di *perdite pecuniarie* per i quali è prestata l'*assicurazione*, avanzata da terzi nei confronti dell'*Assicurato*.

**VALORI**
Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

## DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

**CASO ASSICURATO**
Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale opera la Sezione di Tutela Legale.

**CONTRAVVENZIONE**
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

**DELITTO**
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

**PROCEDIMENTO PENALE**
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

**REATO**
Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *delitto* o *contravvenzione*.

**SINISTRO**
Il verificarsi dei casi di controversia.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

# CONDIZIONI GENERALI

## 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

## 1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* scritta a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

## 1.3 MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

**Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.**

## 1.4 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

**L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.**

**In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.**

## 1.5 DURATA DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* ha la durata indicata sul *modulo di polizza* e non è rinnovabile tacitamente.

In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle *Parti* rescindere il contratto in occasione della prima scadenza anniversaria **mediante *comunicazione* inviata almeno 30 (trenta) giorni prima della medesima scadenza.**

## 1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

**Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.**

## 1.7 CALCOLO DEL *PREMIO*

Il *premio* è determinato in base all'attività svolta ed alla fascia tariffaria in cui si colloca il *volume d'affari* realizzato nell'anno solare precedente alla stipula dell'*assicurazione* e che l'*Assicurato* dichiara sul *modulo di polizza*.

In caso di:

- contratto stipulato per più soggetti,
- collaborazione con società o enti esterni per attività di elaborazione e trascrizione di dati di cui al punto 2.7 "Attività di trascrizione ed elaborazione dati svolta da società o enti esterni" come indicati

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

sul *modulo di polizza*, il *volume d'affari* complessivamente dichiarato in *polizza* deve ricomprendere anche quello relativo alle prestazioni svolte in proprio dai singoli professionisti e quello delle società o enti esterni.

In quest'ultimo caso il *volume d'affari* non deve considerare le fatture rilasciate da tali società/enti esterni a favore dell'*Assicurato*.

## 1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

## 1.9 ONERI FISCALI

**Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.**

## 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

### 2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) **per *danni* e *perdite pecuniarie*** involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale descritta nel *modulo di polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.**

L'*assicurazione* opera anche per la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, nonché per la pubblicazione di testi o articoli professionali.

L'*assicurazione* comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità civile dell'*Assicurato* per:

**a)** la convocazione dell'assemblea dei condomini e l'esecuzione delle delibere da essa approvate;
**b)** la disciplina dell'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune;
**c)** la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni degli edifici condominiali amministrati e per l'esercizio dei servizi comuni;
**d)** il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni degli edifici condominiali amministrati;
**e)** la redazione del rendiconto annuale di gestione;
**f)** l'esecuzione degli adempimenti fiscali del condominio e cura dei registri condominiali;
**g)** la rappresentanza del condominio, anche giudiziale, nei limiti dei suoi poteri previsti dalla legge o conferiti dall'assemblea;
**h)** la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati.
Tale estensione comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti degli appaltatori medesimi.
**Per questa garanzia, fermo il *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*, Reale Mutua non è impegnata, per ciascun *anno assicurativo*, per somma superiore al doppio di detto *massimale* e comunque per somma superiore a € 5.000.000.**
**Tale garanzia è operante purchè:**
- **i lavori siano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale;**
- **l'*Assicurato* non interferisca nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori medesimi, né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere.**

**Relativamente alla responsabilità di committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la garanzia opera semprechè:**
1. **siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, il coodinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE);**
2. **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale.**

e per:

**i)** fatto doloso o colposo delle persone addette al suo *studio*, ivi compresi i praticanti, nonché per la loro responsabilità civile personale;
**j)** fatto di altri professionisti non appartenenti al suo *studio* dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;
**k)** sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per comportamenti colposi a lui imputabili;

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

**l)** violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

**m)** perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 30% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, con il massimo di € 500.000, per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

**n)** mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché in conseguenza di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

**o)** svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria o di consulente tecnico di parte;

**p)** incarichi di mediatore, come definito dal D. Lgs. 28/2010, **limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali**;

**q)** funzioni di arbitro, svolte ai sensi degli artt. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile. **Restano escluse le funzioni arbitrali esercitate in controversie di natura societaria o amministrativa o da soggetti che non abbiano i sufficienti requisiti di terzietà e imparzialità**;

**r)** attività di elaborazione e trascrizione di dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte anche da società o enti, diversi dall'*Assicurato*;

**s)** gli incarichi di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 svolti esclusivamente per i condominii da lui amministrati.

# OPERATIVITÀ E LIMITI DELL'*ASSICURAZIONE*

## 2.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

**Non sono considerati terzi:**

**a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**

**b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);**

**c) le imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.**

## 2.3 ESCLUSIONI

**L'*assicurazione* non comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato*:**
**derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di:**

**a) aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;**

**b) attivarsi nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini**

**e per:**

**c) atti, fatti o circostanze già note all'*Assicurato* al momento della stipulazione del contratto;**

**d) rischi connessi alla proprietà o conduzione degli edifici condominiali (compresi i relativi impianti e dipendenze), salvo quanto previsto dal punto 2.6 "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";**

**e) svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata, ancorché considerate compatibili o tollerate dai relativi ordini professionali /associazioni di categoria;**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

**f) omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;**
**g) incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008 e successive eventuali modifiche o integrazioni), nonché per altri specifici incarichi di responsabilità di controllo o di certificazione in materia di sicurezza antinfortunistica; rimane salvo quanto previsto al punto 2.1 s) "Rischio assicurato";**
**h) incarichi di custodia giudiziaria e di amministrazione giudiziaria;**
**i) omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;**
**j) attività di internet providers, vendita on line, trading on line, informazione e consulenza finanziaria su internet;**
**k) responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;**
**l) sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per errori a lui imputabili;**
**m) furto, salvo quanto previsto dal punto 2.1 m) "Rischio assicurato";**
**n) proprietà o circolazione dei veicoli a motore, aeromobili o natanti, salvo quanto previsto al punto 2.6 g) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";**
**o) inquinamento dell'acqua, dall'aria, del suolo, salvo quanto previsto al punto 2.6 a) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";**
**p) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;**
**q) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;**
**r) perdita, distruzione e deterioramento di *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto precisato al punto 2.1 m) "Rischio assicurato" e al punto 2.6 j) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale".**

**Le esclusioni di cui ai precedenti punti n), relativamente alla sola circolazione, e o) non si applicano per il caso di infortunio o malattia professionale occorsi agli *addetti* mentre sono in servizio presso l'*Assicurato*.**
**La garanzia non comprende in ogni caso:**
**– il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'*Assicurato* a titolo di compenso professionale;**
**– i *danni* e le *perdite pecuniarie* di natura sanzionatoria o punitiva.**

## 2.4 ESCLUSIONE CON POSSIBILITÀ DI DEROGA

**Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa condizione facoltativa, l'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante dall'amministrazione di immobili non in condominio** (assicurabile nei termini della Condizione facoltativa A)**.**

## 2.5 REQUISITI PROFESSIONALI

**L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato* e degli *addetti* allo *studio*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.**

## 2.6 PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO *STUDIO* PROFESSIONALE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *danni* (morte, lesioni perso-

nali, danneggiamento a *cose*) involontariamente cagionati a terzi, nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a *studio*, compresi i relativi impianti e attrezzature, e le relative pertinenze.
**Relativamente ai *danni* causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 100.000.**
L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, delle persone di cui debba rispondere.

## RISCHI COMPRESI

L'*assicurazione* comprende inoltre, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.12 "*Massimali* e *limiti di indennizzo*" e 2.16 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*"**, la responsabilità civile dell'*Assicurato*, anche per fatto di eventuali appaltatori per i *danni* conseguenti:

**a)** ad inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi conseguente a rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 50.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

**b)** a interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

**c)** a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato in cui si trova lo *studio*;

**d)** all'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello *studio*;

**e)** all'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei beni assicurati;

**f)** ad attività complementari finalizzate a soddisfare esigenze gestionali interne dello *studio* quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;

**g)** alla circolazione di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato* o agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto, guidati dagli *addetti* (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile).**
La garanzia opera anche per i *danni* corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.**
**È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili;**

**h)** a sopralluoghi, trasferte, commissioni all'esterno dei locali dello *studio*;

e per i *danni* cagionati a:

**i)** *prestatori di lavoro* e appaltatori; **relativamente alle malattie professionali la garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 50% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo***;

**j)** veicoli (compresi quelli in consegna o custodia):
- in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del fabbricato ove è ubicato lo *studio* oppure in custodia all'*Assicurato*;
- sotto carico e scarico e alle *cose* trovantesi nei suddetti veicoli.

**Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro*.**
La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà dei *prestatori di lavoro* o degli appaltatori delle attività o dei lavori di cui al precedente punto f);

**k)** *cose* altrui derivanti da incendio di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute.
**Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro*.**
**In presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, la garanzia opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'*indennizzo* prestato da quest'ultima;**

**l)** *cose* dei *prestatori di lavoro*, degli appaltatori e degli altri collaboratori **esclusi i *preziosi*, il denaro, i *valori* bollati, i titoli di credito e i *valori* in genere.**
**Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro*.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

In parziale deroga del punto 2.2 "Persone non considerate terzi", l'*assicurazione* comprende, in caso di infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, le somme richieste dall'INAIL o dall'INPS, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 o ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ESCLUSIONI

**Per la presente garanzia, a integrazione del punto 2.3 "Esclusioni", l'*assicurazione* non comprende inoltre i *danni*:**

- **a *cose*, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;**
- **cagionati a *prestatori di lavoro* e *addetti* nonché le eventuali rivalse di enti previdenziali (INAIL, INPS, o similari), nel caso in cui l'*Assicurato Contraente* non sia in regola, al momento del *sinistro*, con i relativi obblighi assicurativi di legge;**
- **da malattie professionali:**
  - **che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi oltre cinque anni prima della data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza*; tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella indicata precedentemente (cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta;**
  - **cagionate a *prestatori di lavoro* e *addetti* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
  - **conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'*Assicurato*;**
  - **conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del *danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'*Assicurato*; la presente esclusione cessa di avere effetto per i *danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;**
  - **che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

## 2.7 ATTIVITÀ DI TRASCRIZIONE ED ELABORAZIONE DATI SVOLTA DA SOCIETÀ O ENTI ESTERNI

Qualora l'*Assicurato* dichiari di avvalersi, per lo svolgimento di attività di elaborazione e trascrizione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche, della collaborazione di una società o di ente esterno, nominativamente indicato nel *modulo di polizza*, l'*assicurazione* comprende la responsabilità derivante al professionista per fatto di tale società o ente, nonché la responsabilità della medesima nello svolgimento della predetta attività.

**Restano escluse le attività svolte per conto di professionisti diversi dall'*Assicurato*.**

**Ai fini del calcolo del *premio* si rimanda al punto 1.7 "Calcolo del *premio*".**

## 2.8 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

**a) Inizio della garanzia**

**Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a cinque anni da tale data.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

**Tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il *sinistro* e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente *polizza*.**

**b) Termine della garanzia**
**Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul *modulo di polizza* e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.**

**c) Cessazione dell'attività**
**In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'*Assicurato* può chiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.**
**A tal fine entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità contrattuale scaduta, può chiedere a Reale Mutua, mediante *comunicazione*, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un *premio* pari al 50% dell'ultimo *premio* annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci.**
**In tal caso andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.**
**In caso di decesso dell'*Assicurato* la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.**
**Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui al punto 1.6 "Recesso dal contratto".**

**d) Associazione/Società di professionisti**
**Qualora si assicuri un'associazione o una società di professionisti, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli *Assicurati* indicati in *polizza*, anche se relative all'attività da loro svolta individualmente prima della costituzione dell'associazione/società *Contraente*, fermo restando quanto disposto dal precedente punto a).**
**La garanzia si estende inoltre alle responsabilità dell'Associazione/Società *Contraente* per fatto colposo dei professionisti indicati come soggetti Assicurati sul *modulo di polizza* nello svolgimento dell'attività professionale oggetto del contratto.**
Le condizioni previste al precedente punto c) – Cessazione dell'attività – valgono anche in caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività o di decesso di ogni singolo *Assicurato*; il *premio* di proroga annuale o poliennale, stabilito con le modalità suindicate, sarà conteggiato in base alla quota di partecipazione all'associazione professionale dell'*Assicurato* cessante.
Anche in tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale.
**Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui al punto 1.6 "Recesso dal contratto".**

## 2.9 EFFETTI SULLE *POLIZZE* SOSTITUITE

**Per i *sinistri* che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l'*Assicurato* rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali *sinistri* sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

## 2.10 EFFICACIA/VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'*ASSICURAZIONE*

**La garanzia vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i *sinistri* verificatisi in *Europa*.**

## 2.11 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

**Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.**

## 2.12 *MASSIMALI* E *LIMITI DI INDENNIZZO*

**L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di indennizzo*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta a ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.**
**Detto *massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun *anno assicurativo*.**
**Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme di richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.**

## 2.13 *SCOPERTI* E *FRANCHIGIE* - INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di *sinistro* risarcibile, l'*indennizzo* verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte di Reale Mutua nei confronti del *Contraente*.

## 2.14 PLURALITÀ DI *ASSICURATI*

In caso di contratto stipulato per più soggetti si conviene che:

1. per professionista *Assicurato* si intendono tutti i professionisti indicati nel *modulo di polizza*;
2. **la garanzia opera entro il *massimale* e i limiti convenuti per ogni *sinistro*, i quali restano, a tutti gli effetti, unici anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.**

## 2.15 ALTRE ASSICURAZIONI - COPERTURA PER L'ECCEDENZA

**Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di *sinistro*, la presente *assicurazione* è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al *massimale* previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul presente contratto.**
**Resta comunque inteso che nel caso di non operatività di altra assicurazione, la presente *polizza* si intende operante in primo rischio.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

# CONDIZIONI FACOLTATIVE

**Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni nonché i punti 2.12 "*Massimali* e *limiti di indennizzo*" e 2.16 "*Franchigie*, *scoperti*, *limiti di indennizzo*" e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.**

## A - AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI NON IN CONDOMINIO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 2.4 "Esclusione con possibilità di deroga", l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dall'amministrazione di immobili non condominiali, **limitatamente all'espletamento delle seguenti mansioni:**

- **riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;**
- **determinazione dei fitti dovuti ed aggiornamento o adeguamento dei canoni in corrispondenza delle disposizioni legislative in materia;**
- **redazione dei rendiconti consuntivi e preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione per le spese accessorie ed il riscaldamento, determinando gli eventuali conguagli;**
- **assunzione o licenziamento degli addetti alla custodia o manutenzione o pulizia immobili;**
- **tenuta libri paga per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio del modello per la dichiarazione dei redditi e versamento dei contributi agli enti mutualistici previdenziali;**
- **cura degli impianti e servizi comuni e relativa documentazione d'uso;**
- **compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà, ad eccezione degli interventi di straordinaria manutenzione;**
- **convocazione di riunioni o assemblee degli inquilini o con i legali rappresentanti della proprietà.**

## B - AUMENTO DELLA RETROATTIVITÀ DA CINQUE A DIECI ANNI

**La lettera a) del punto 2.8 "Efficacia del contratto nel tempo è abrogata e sostituita dalla presente:**
**Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a 10 (DIECI) anni da tale data.**
**Tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità , il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (dieci anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il *sinistro* e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente *polizza*.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

## 2.16 *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

**Le garanzie di *polizza* sono prestate con l'applicazione, per ogni *sinistro*, della *franchigia* o dello *scoperto*, con il relativo minimo e massimo, indicati nel *modulo di polizza* e con i *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di *assicurazione*, di seguito riepilogati:**

| RISCHIO ASSICURATO | *LIMITE DI INDENNIZZO* |
|---|---|
| 2.1 h) Committenza lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali amministrati | – per *sinistro*: il *massimale* indicato nel *modulo di polizza*;<br>– per *anno assicurativo*: il doppio del *massimale* per *sinistro* con il massimo di € 5.000.000 |
| 2.1 l) Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali | 10% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo* |
| 2.1 m) Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio | 30% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, con il massimo di € 500.000, per *sinistro* e per *anno assicurativo* |
| 2.1 n) Mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | € 250.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo* |

**Inoltre, per la proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale, valgono anche i seguenti *limiti di indennizzo*:**

| RISCHIO ASSICURATO | *LIMITE DI INDENNIZZO* |
|---|---|
| 2.6 a) Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi | € 50.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo* |
| 2.6 b) Interruzioni o sospensioni di attività | € 250.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo* |
| 2.6 j) *Danni* ai veicoli e alle *cose* trovantesi su di essi | € 100.000 per *sinistro* |
| 2.6 k) *Danni* da incendio | € 250.000 per *sinistro* |
| 2.6 l) *Danni* a *cose* dei *prestatori di lavoro*, degli appaltatori e degli altri collaboratori | € 10.000 per *sinistro* |
| *Danni* da malattia professionale | 50% del *massimale* indicato nel *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo* |
| Spargimento di acqua | € 100.000 per *sinistro* |

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

# LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## 3.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

**il *Contraente*, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, in caso di:**

- **_sinistro_;**
- **apertura di un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni sul lavoro;**
- **insorgenza di una malattia professionale,**

**e deve fornire tempestivamente a Reale Mutua le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali *procedimenti penali*, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del *sinistro*.**

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art.1915 Codice Civile).**

**Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.**

## 3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL *DANNO* - SPESE LEGALI

**Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.**

**Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.**

**L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.**

**In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, ne le spese e le competenze del procedimento.**

## 3.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

**Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 3.1 "Obblighi in caso di *sinistro*". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

# SEZIONE TUTELA LEGALE

**Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza*.**

## PREMESSA

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:
**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico




il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:
- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

## OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

### 4.1 RISCHIO ASSICURATO

**1.** Reale Mutua assicura **nei limiti del *massimale* convenuto e per l'attività indicata sul *modulo di polizza*,** in sede extragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei *casi assicurati* indicati al punto 4.2 "*Casi assicurati*".
Tali oneri sono:

**a)** le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;

**b)** le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**

**c)** le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del punto 5.3 "Gestione del *sinistro*";

**d)** le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 5.3 "Gestione del *sinistro*";**

**e)** le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

**f)** le *spese di giustizia*;
**g)** Il contributo unificato (Decreto Legge 11/03/2002 n. 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
**h)** le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
**i)** le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa e per la costituzione di parte civile;
**j)** le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
**k)** le spese di domiciliazione necessarie, **esclusi ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" per ogni grado di giudizio.

2. **L'*Assicurato* è tenuto a :**
   - **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del *caso assicurato*;**
   - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua e/o ARAG.**
3. **Reale Mutua non si assume il pagamento di:**
   - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
   - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
4. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**
5. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

## 4.2 *CASI ASSICURATI*

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio della sua professione indicata sul *modulo di polizza* per:

1. Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, anche per le violazioni in materia fiscale e amministrativa, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*;
2. Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.**
   **Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ne hanno conoscenza, all'*Assicurato* saranno anticipate le spese legali fino ad un massimo di:**
   - **€ 5.000, (cinquemila) nel caso di scelta di *massimale* di *polizza* di € 10.000 (diecimila) o € 20.000 (ventimila);**
   - **€ 10.000 (diecimila) nel caso di scelta di *massimale* di *polizza* di € 30.000 (trentamila).**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

**Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, ARAG richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**
**L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.**

La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) ed f) "Esclusioni".

**Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di *procedimenti penali* nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

**3.** Pacchetto Sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni* e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta)**, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **esclusivamente per le attività svolte presso l'*Assicurato*.** Le prestazioni valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
- D. Lgs. n. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare.
- D. Lgs. n. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente.
- D. Lgs. n. 196/2003 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per spese di resistenza e soccombenza.**
- D. Lgs. n. 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, ad eccezione dei *reati* di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il *sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

**4.** Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'*Assicurato* sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale / Registro professionale. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a carico dell'*Assicurato*. La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) "Esclusioni".

**5.** Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento *danni* di natura extracontrattuale a persona e/o a *cose* subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte.

**6.** Sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'*Assicurato*, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento).**
**La presente prestazione vale esclusivamente per l'*Assicurato Contraente*.**

**7.** Sostenere controversie relative alla proprietà e altri diritti reali e/o locazione degli immobili nei quali viene esercitata l'attività indicata sul *modulo di polizza*. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del *sinistro* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. **La presente prestazione vale esclusivamente per l'*Assicurato Contraente*.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

8. Sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. La prestazione opera con **il limite di € 10.000 (diecimila) per *sinistro* e vale esclusivamente a favore dell'*Assicurato Contraente*.** La prestazione opera in parziale deroga al punto 4.4 k) "Esclusioni".
9. Sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro che prestano la propria attività in favore e presso il *Contraente*. **La presente prestazione vale esclusivamente per l'*Assicurato Contraente*.**
10. Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali.
    1. Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli *Assicurati*, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
    2. **La prestazione opera a secondo rischio, dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**
    3. **La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il *danno* è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista dalla *polizza*.**
       **Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo o del cliente, avendo esaurito il *massimale* per liquidare il *danno*, la prestazione opera per le spese successive.**
    4. **La prestazione non opera nel caso in cui:**
       - **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il *danno*, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il *danno* con un esborso inferiore al *massimale* di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;**
       - **il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;**
       - **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il *premio* o l'adeguamento del *premio* o perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.**
    5. **La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento Tecnico Preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.**
    6. **L'operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del *sinistro*.**
    7. **La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.**
    8. La prestazione viene garantita **con il limite di 1 (uno) *sinistro* insorto in ciascun *anno assicurativo*.**
    9. La prestazione opera in deroga al punto 4.1 comma 3 "Rischio assicurato", secondo alinea.

# OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

## 4.3 SOGGETTI *ASSICURATI*

Le garanzie previste al punto 4.1 "Rischio assicurato" vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati come di seguito identificati:

- l'*Assicurato Contraente* e i professionisti indicati sul *modulo di polizza* nell'esercizio della rispettiva professione come descritta nel medesimo
- i dipendenti non professionisti dello *studio* professionale (iscritti nel Libro Unico del Lavoro) nello svolgimento delle proprie mansioni compresi anche i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

– i familiari non professionisti e gli altri collaboratori non professionisti dell'*Assicurato* che collaborano nell'attività.

**Nel caso di controversie fra *Assicurati* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.**

## 4.4 ESCLUSIONI (valevoli anche per le condizioni facoltative eventualmente acquistate e operanti)

**Reale Mutua non presta la garanzia:**

**a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
**b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle condizioni di *assicurazione* e dalle condizioni facoltative;**
**c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
**d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;**
**e) per controversie derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;**
**f) per fatti dolosi delle persone assicurate;**
**g) per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;**
**h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
**i) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;**
**j) per contratti di compravendita o permuta di immobili;**
**k) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;**
**l) per controversie relative all'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;**
**m) per controversie relative a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il *Contraente;***
**n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;**
**o) per controversie derivanti da polizze stipulate con Reale Mutua;**
**p) all'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;**
**q) per la difesa penale per *reato* di abuso sessuale su minore;**
**r) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi.**

## 4.5 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

**Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:**

- **durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.**

**Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG nei modi e nei termini del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

**Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Reale Mutua precedente, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della polizza precedente.**

## 4.6 INSORGENZA DEL *SINISTRO*

**Per insorgenza del *sinistro* si intende:**

- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- **per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

**In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.**

## 4.7 EFFICACIA TERRITORIALE DELLA GARANZIA

**Le prestazioni valgono per i *sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:**

- **in *Europa* o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo,** per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- **nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein,** per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali;
- **nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino** per le vertenze contrattuali con i clienti, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura contrattuale avanzate da clienti, in materia amministrativa e per la difesa avverso provvedimenti disciplinari.

## 4.8 UNICO *SINISTRO*

Si considerano come **unico *sinistro*,** a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**
**In caso di pluralità di *Assicurati* coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro.**

## 4.9 *MASSIMALE* PER *ANNO ASSICURATIVO*

**Il *massimale*, complessivamente per tutti i *sinistri* insorti in ciascun *anno assicurativo*, non potrà essere superiore al triplo del *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

# CONDIZIONI FACOLTATIVE

**Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.**

## A - LINEA ESSENZIALE

**In caso di acquisto della presente condizione facoltativa, le prestazioni di cui al punto 4.2 "Casi Assicurati", vengono integralmente sostituite dalle prestazioni di seguito elencate.**

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio della sua professione indicata sul *modulo di polizza* per:

1. Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, anche per le violazioni in materia fiscale e amministrativa, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*;

2. Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.**
   **Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ne hanno conoscenza, all'*Assicurato* saranno anticipate le spese legali fino ad un massimo di:**
   - **€ 5.000 (cinquemila) nel caso di scelta di *massimale* di *polizza* di € 10.000 (diecimila) o € 20.000 (ventimila);**
   - **€ 10.000 (diecimila) nel caso di scelta di *massimale* di *polizza* di € 30.000 (trentamila).**

   **Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, ARAG richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**
   **L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.**

   La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) ed f) "Esclusioni".

**Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

3. Pacchetto Sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni* e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta),** per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
   - D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **esclusivamente per le attività svolte presso l'*Assicurato*.** Le prestazioni valgono anche qualora l'*Assicurato*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
   - D. Lgs. n. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

- D. Lgs. n. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente.
- D. Lgs. n. 196/2003 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per spese di resistenza e soccombenza.**
- D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, ad eccezione dei *reati* di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il *sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

**4.** Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'*Assicurato* sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale / Registro professionale. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a carico dell'*Assicurato*. La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) "Esclusioni".

## B - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI

(La presente Condizione Facoltativa non può essere acquistata con la Condizione Facoltativa A "Linea Essenziale" e con la Condizione Facoltativa C "Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali")

**1.** Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
**2.** Per quanto riguarda il recupero crediti, **le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**
**3. La prestazione viene garantita con il limite di 3 (tre) *sinistri* stragiudiziali insorti in ciascun *anno assicurativo*.**
**4. Entro il limite di *sinistri* stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno) *sinistro* in ciascun *anno assicurativo*, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento).**

## C - SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI E CONTRATTUALI

La presente Condizione Facoltativa non può essere acquistata con la condizione facoltativa B "Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti")

**1.** La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli *Assicurati*, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
**2. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**
**3. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il *danno* è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista dalla *polizza*.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo o del cliente, avendo esaurito il *massimale* per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

4. **La prestazione non opera nel caso in cui:**
   - **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno con un esborso inferiore al *massimale* di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;**
   - **il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;**
   - **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il *premio* o l'adeguamento del *premio* o perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.**
5. **La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.**
6. **L'operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del *sinistro*.**
7. **La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.**
8. **La prestazione viene garantita con il limite di 1 (uno) *sinistro* insorto in ciascun *anno assicurativo*.**
9. La prestazione opera in deroga al punto 4.1 comma 3 "Rischio assicurato", secondo alinea.

## D1 - RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, sono operanti **a favore dell'*Assicurato* per i fatti posti in essere fino ad un anno anteriormente alla data di decorrenza del contratto, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.**
**Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.**

## D2 - RETROATTIVITÀ DI DUE ANNI

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, sono operanti **a favore dell'*Assicurato* per i fatti posti in essere fino a 2 (due) anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.**
**Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.**

## D3 - RETROATTIVITÀ DI CINQUE ANNI

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, sono operanti **a favore dell'*Assicurato* per i fatti posti in essere fino a 5 (cinque) anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.**
**Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

## E - SERVIZIO QUALITÀ ARAG

**In caso di *sinistro* oggetto di copertura assicurativa, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate da ARAG applicando uno *scoperto* del 20% (venti per cento), con un minimo di € 1.000 (mille) e con un massimo di € 2.500 (duemilacinquecento).**
**Qualora l'*Assicurato* nomini l'Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello *scoperto* con aumento del *massimale* per *sinistro* del 50% (cinquanta per cento) fermo il *massimale* per *anno assicurativo* ove previsto. In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale ARAG gestisce la trattazione della vertenza nei termini del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

# LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

**A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.**

## 5.1 DENUNCIA DEL *SINISTRO* E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

**L'*Assicurato* rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ad ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.**
**La denuncia del *sinistro* deve pervenire a Reale Mutua e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.**
L'*Assicurato*, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente/Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.**
**L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.**
**ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.**

## 5.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

**L'*Assicurato* deve informare immediatamente Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.**
**In mancanza, ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

## 5.3 GESTIONE DEL *SINISTRO*

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. **ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**
**Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo,** la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini del punto **5.3 "Gestione del *sinistro*" per la trattazione giudiziale.**
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento **qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.**
**In ogni caso la copertura delle spese legali per la *transazione* della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.**
**ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.**

## 5.4 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'*Assicurato*.
**Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano, invece, ad ARAG che le ha sostenute o anticipate.**

## 5.5 DISACCORDO CON REALE MUTUA E/O CON ARAG E CONFLITTO DI INTERESSE

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.

BUONGIORNO REALE

**800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it

Mod. 5233/FI RCG - Ed. 09/2017

REALE MUTUA

REALE GROUP

TOGETHERMORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.